



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 729

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	7
<i>Plenaria</i>	»	7
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	8

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9

Commissioni permanenti

4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	13
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	21
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	32
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	36
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	38

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 245) Pag. 39

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (1^a antimeridiana) Pag. 40

Plenaria (2^a antimeridiana) » 46

Ufficio di Presidenza » 47

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza » 52

Plenaria » 52

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 54

Per la semplificazione:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 56

Plenaria (2^a antimeridiana) » 60

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 71

Ufficio di Presidenza » 72

ERRATA CORRIGE Pag. 73

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui principali sviluppi in materia di sicurezza e politica internazionale, anche alla luce dei recenti appuntamenti in sede di coalizione anti *Daesh*, G7 e NATO

Il presidente CICCHITTO svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Il ministro ALFANO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono il senatore CASINI (*AP-CpE*), Presidente della 3^a Commissione del Senato, la deputata QUARTAPELLE PROCOPIO (*PD*), il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*), il deputato MANCIULLI (*PD*), il presidente CICCHITTO, *presidente*, e il deputato MONACO (*PD*).

Replica il ministro ALFANO.

Il presidente CICCHITTO dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 4 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,35

*AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E
DELL'AGENZIA DEI MONOPOLI E DELLE DOGANE SULLE MISURE CORRETTIVE
DEI CONTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2017*

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Padoan.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle misure correttive dei conti pubblici di cui al decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze PADOAN svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice ZANONI (PD) e il senatore DEL BARBA (PD) nonché i deputati, PALESE (Misto-CR), MARCHI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), GALLI (PD) e il presidente BOCCIA (PD) ai quali replica il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 18.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
TONINI*

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI SULLE
MISURE CORRETTIVE DEI CONTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50
DEL 2017*

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alla ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno proposto uno schema di parere – pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta – in ordine al quale potrà svolgersi una discussione prima di passare alla votazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) richiama l'attenzione dei relatori e della Commissione sull'opportunità che, nel parere sull'atto del Governo in titolo, si tenga conto anche della disciplina generale contenuta nel disegno di legge (Atto Senato 2230), recante disposizioni a tutela degli autori

di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato, attualmente in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede invece al Governo la disponibilità ad accordare un breve rinvio per la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo. Osserva infatti, che le nuove formulazioni degli articoli 1, 3 e 10 dello schema di decreto legislativo n. 231 del 2007, contenute nell'atto del Governo in esame, meritano un adeguato approfondimento volto a verificare se le citate disposizioni concernenti rispettivamente, l'ambito di applicazione del provvedimento, il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nelle operazioni contro il riciclaggio e il terrorismo, nonché soggetti obbligati alle segnalazioni, siano coerenti e sistematiche.

Il vice ministro CASERO replica che, in verità, il Governo ha già concesso, in via di fatto, un ampio termine di proroga per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, proprio in ragione della complessità del testo. In tale ottica il Governo ha mostrato grande disponibilità ad accogliere i suggerimenti che sono giunti, a vario titolo, dai soggetti interessati dalla materia e, pertanto, auditi in Commissione. Cionondimeno può essere accolta la richiesta avanzata dalla senatrice Bottici a condizione che entro la giornata di martedì prossimo le Commissioni esprimano il parere. Per altro verso, rispondendo alla senatrice Mussini, osserva che la disciplina delle segnalazioni delle operazioni sospette nella materia del riciclaggio deve essere necessariamente confinata entro un quadro legislativo specifico, non potendo questa rientrare in una disciplina generale sulla segnalazione dei reati.

Il presidente D'ASCOLA propone che nella seduta odierna sia concluso il dibattito sullo schema di parere in esame rinviando, eventualmente, alla prossima seduta solo la votazione del medesimo schema di parere.

Il correlatore ALBERTINI (*AP-CpE*) osserva che dal proprio punto di vista si può procedere alla votazione fin da subito.

La correlatrice, senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), sostiene, invece, che non essendoci ancora una totale concordanza dei relatori sullo schema di parere in esame, la votazione deve essere necessariamente rinviata alla prossima seduta. A tale riguardo fa presente che in una precedente versione dello schema di parere aveva proposto l'inserimento di una disposizione (lettera d)-*bis*) all'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, volta a prevedere che la UIF, in alcuni casi di specifico interesse, possa comunicare direttamente alle forze di polizia – e dunque senza il tramite della DIA o del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, come previsto, in via generale, dalla lettera c) del predetto articolo 40 – le informazioni relative alle analisi sul riciclaggio e ai reati

connessi al terrorismo. Orbene, tale previsione è stata espunta in occasione della presentazione dello schema di parere in quanto non condivisa dal correlatore Albertini. Tuttavia, alla luce di una più approfondita analisi ritiene una volta di più opportuno reintrodurre la citata disposizione per velocizzare alcuni procedimenti particolarmente delicati (come quelli relativi ai casi di pedopornografia).

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che, alla luce della disponibilità mostrata dal Governo per rinviare la votazione alla prossima seduta, le Commissioni riunite potranno meglio esaminare i profili dello schema di decreto ancora problematici nelle letture testé illustrate da alcuni membri dell'opposizione e dalla stessa correlatrice, senatrice Ricchiuti.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) chiede delle delucidazioni in ordine al rapporto tra la previsione di cui alla lettera *c*) del predetto articolo 40 e la eventuale lettera *d)-bis* proposta dalla correlatrice Ricchiuti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che la UIF, in quanto organo amministrativo, non possa avere un rapporto diretto con le forze di polizia, rapporto che, secondo i principi generali dell'ordinamento, è demandato agli organi giudiziari.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Partito democratico, osserva che, senz'altro, sono meritevoli di approfondimento i rilievi della senatrice Bottici, come pure le osservazioni della senatrice Mussini. Quanto alla proposta della correlatrice Ricchiuti di prevedere in casi specifici un rapporto diretto tra la UIF e le Forze di polizia, osserva che, fermi restando i principi generali sulla collaborazione diretta tra le forze di polizia e gli organi giudiziari, potrebbe essere messa a punto una formulazione che preveda di velocizzare alcuni tipi di procedimenti particolarmente delicati.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), replicando alle varie osservazioni, precisa che la introduzione della lettera *d)-bis* del citato articolo 40, comma 1, non altererebbe in alcun modo le funzioni tipiche della UIF di ricezione e analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, né inciderebbe sul meccanismo di comunicazione delle stesse agli organi investigativi specializzati NSVP e DIA, come già previsto dalla precedente lettera *c*). Essa è solo volta ad abilitare la UIF a comunicare le informazioni e le relative analisi finanziarie anche alle altre Forze di polizia nei casi di specifico interesse. Il NSVP e la DIA sarebbero comunque informati delle segnalazioni comunicate alle altre Forze di polizia a fini di un eventuale coordinamento delle rispettive attività investigative. Peraltro, la previsione della suddetta lettera *d)-bis* è necessaria, oltre che per recepire i principi contenuti nella IV direttiva, anche per superare uno specifico rilievo del GAFI, il quale, nel proprio rapporto di valutazione del sistema antiriciclaggio italiano pubblicato nel febbraio 2016, ha affermato che la

UIF deve poter comunicare le proprie analisi anche alle altre Forze di polizia, oltre che alla DIA e alla Guardia di finanza.

Segue un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (M5S) – che chiede alcuni chiarimenti in ordine alla previsione di cui all’articolo 8, comma 14, dello schema in esame – al quale rispondono la correlatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) e il Vice Ministro CASERO.

Il presidente D’ASCOLA, infine, ritiene necessario precisare che in via generale non sono ammissibili proposte emendative agli schemi di parere proposti su atti del Governo, essendo prassi costante rimettere alla valutazione del relatore l’eventuale richiesta di modifica dello schema stesso; peraltro è sempre consentita la presentazione di pareri alternativi a quello del relatore. Fermo restando ciò, per quanto riguarda l’esame dell’atto in titolo, in presenza di una richiesta di integrazione o di modifica da parte di uno dei relatori (sulla quale evidentemente non c’è accordo tra loro) la presidenza delle Commissioni riunite ritiene opportuno, in via eccezionale e in ragione della particolare circostanza, sottoporre alla deliberazione delle Commissioni riunite tale proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

DIFESA (4^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

228^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore (CP) Vincenzo Melone.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione del Comandante generale del Corpo di capitanerie di porto, ammiraglio ispettore (CP) Vincenzo Melone

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto all'ammiraglio Melone, ringraziandolo per la sua disponibilità. Introduce, quindi, l'audizione.

Prende quindi la parola l'ammiraglio MELONE, domandando innanzitutto la possibilità di mandare in proiezione un breve filmato esplicativo delle attività di soccorso condotte dai mezzi del Corpo delle capitanerie di porto.

Successivamente alla proiezione del filmato, svolge il proprio intervento, ponendo innanzitutto l'accento sulla professionalità e l'abnegazione dimostrata dal personale del Corpo, che da oltre 25 anni fa fronte alla difficile situazione presente nel Mediterraneo centrale. L'elevato valore aggiunto dimostrato risulta, peraltro, riconosciuto dall'IMO e dai principali *partner* europei ed internazionali, che hanno sottolineato come nessun'altra istituzione di Guardia costiera si sia mai trovata ad affrontare problemi prolungati nel tempo e nell'intensità e comportanti enormi responsabilità giuridiche ed umane.

Procede quindi a descrivere le attribuzioni funzionali del Corpo, che vede, ad oggi, impegnati circa 11.000 uomini. Inizialmente dipendente dal Ministero della Marina mercantile, si colloca, dopo la soppressione di quel ministero, avvenuta nel 1994, alle dipendenze funzionali dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (anche per quanto riguarda i competenti capitoli di bilancio), dell'agricoltura e dell'ambiente. Inoltre, quale componente della Marina militare, concorre con il Ministero della difesa all'assolvimento di specifici compiti di natura militare, puntualmente previsti dal decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'organizzazione si articola, poi, su 310 uffici marittimi territoriali, coordinati a livello centrale dal Comando generale. Tra le funzioni inerenti alla dipendenza con il ministero delle Infrastrutture, spicca innanzitutto il monitoraggio e il controllo del traffico navale, strumento fondamentale per il controllo di tutto l'ambito marittimo. Inoltre, grazie all'attività degli operatori del corpo, è spesso possibile espletare talune pratiche doganali direttamente a bordo delle navi, con effetti positivi sulla spedizione delle merci. Il Corpo svolge inoltre anche attività di sicurezza per il trasporto marittimo e funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; nonché per la tutela dell'ambiente marino, per il contrasto all'inquinamento delle acque e per il controllo della filiera della pesca.

Passa quindi ad approfondire le delicate tematiche relative all'attività di soccorso in mare (SAR), definendo innanzitutto il contesto giuridico di riferimento. In particolare, oltre a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del Codice della navigazione, spiccano le prescrizioni della convenzione di Amburgo del 1979, ratificata con la legge n. 147 del 1989. Nel caso di specie, il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994 statuisce che il ministero delle Infrastrutture è responsabile dell'esecuzione della Convenzione e che il Comando generale delle capitanerie di porto è l'istituzione che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (*Italian Maritime Rescue Coordination Centre* -

IMRCC), ed esercita la direzione tecnica delle attività di soccorso nazionali.

Su tali basi, il Comandante generale del Corpo ha la responsabilità della guida tecnica del dispositivo nazionale SAR, in linea con le prescrizioni della citata convenzione di Amburgo, delle ulteriori convenzioni Solas (del 1974), di Montego Bay (del 1982) e di Londra (del 1989).

Per quanto concerne, nel dettaglio, la Convenzione di Amburgo, precisa quindi che essa poggia su cardini ben precisi: la responsabilità, per ogni Stato, di un'area di ricerca e salvataggio (determinata tra incontri bilaterali dei Paesi confinanti e che ha visto assegnata all'Italia circa 500.000 chilometri quadrati di mare: inoltre, vi è, al riguardo, la delicata problematica della sovrapposizione tra le aree maltese ed italiana), della copertura, senza soluzione di continuità, di tutti gli spazi marittimi mondiali, della responsabilità, da parte dello Stato singolo, dei servizi di soccorso e salvataggio e dell'esistenza, in ciascuna area SAR, di una sola autorità di servizio e di soccorso. La stessa convenzione precisa poi che l'organizzazione SAR di uno Stato che riceve notizia di un evento che ponga in pericolo la vita umana in mare, anche se l'evento interessa l'area di un altro Paese, deve adottare i primi atti necessari e continuare a coordinare i soccorsi fino a che l'autorità responsabile per quell'area non ne assuma il coordinamento e che l'estensione dell'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'obbligo di assistenza in mare ma comporta anche l'obbligo accessorio di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro.

In applicazione della Convenzione, l'Italia affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità politica. Ciò comporta, conseguentemente, che il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto disponga del coordinamento tecnico del SAR italiano.

L'organizzazione di uomini e mezzi preposti alla copertura dello spazio SAR italiano si distingue poi nel IMRCC di Roma, in quindici MRSC (*Maritime Rescue Sub Centre*), e circa 100 unità costiere di guardia. Queste autorità, in funzione della tipologia e dell'ubicazione degli eventi, coordinano gli interventi di soccorso impiegando gli assetti aeronavali del Corpo (che dispone di oltre 300 mezzi navali dislocati in 113 porti, 3 nuclei aerei e due sezioni elicotteri, nonché di componenti subacquee).

A seconda delle esigenze, l'attività di coordinamento del soccorso può avvalersi anche dei mezzi aeronavali di altre Amministrazioni dello Stato (che operano in funzione concorrente), di unità mercantili e di ogni altra risorsa privata che, in ragione delle circostanze specifiche del singolo evento, possa utilmente essere impiegata dall'autorità coordinatrice.

Entro questi confini, spaziali e funzionali, opera il Corpo nell'esercizio dei propri compiti e, di conseguenza, nell'assolvimento delle connesse responsabilità, anche di carattere penale, riconducibili al «quando» e al «come» vengono coordinati gli interventi di soccorso alle persone in pericolo di perdersi in mare di cui si abbia comunque notizia. Ne consegue quindi che, in presenza di un evento SAR che ricade nella responsabilità

dell'organizzazione SAR italiana, ignorare e/o sottovalutare situazioni o segnalazioni di pericolo, ovvero trascurare l'esistenza di «risorse» (intese in termini di unità navali) in grado di intervenire, non impiegandole utilmente per portare soccorso, determinerebbe, in caso di perdita delle persone coinvolte, una diretta responsabilità dell'autorità coordinatrice per la mancata osservanza ad un preciso dovere di *facere* che, in quanto finalizzato alla salvaguardia del bene supremo della vita umana, risulta prevalente su tutti gli altri beni/interessi giuridici eventualmente coinvolti nella fattispecie.

Procede poi a contestualizzare l'esercizio della funzione SAR nei flussi migratori che interessano il Mediterraneo, rilevando che tra i dati salienti – sotto il profilo strettamente e squisitamente tecnico – che il fenomeno migratorio presenta ai fini dell'esercizio della «funzione SAR» vi è innanzitutto lo stato di *periculum in re ipsa* determinato dalla precarietà sempre più evidente delle unità utilizzate dai migranti, del tutto inadeguate e fatiscenti, sovraccariche all'inverosimile, prive di equipaggio e delle più basilari dotazioni di sicurezza, quindi necessitanti comunque di soccorso e tali da imporre un intervento immediato da parte di chi ne abbia notizia. La loro presenza viene segnalata all'IMRCC attraverso telefonate satellitari degli stessi occupanti delle unità avvistamenti e rilevazioni da parte degli assetti delle missioni militari e governative operanti in zona e/o delle unità private che navigano in zona, così da comporre un quadro informativo di situazione che – in correlazione con la situazione della Libia – determina, per l'Amministrazione obbligata, la necessità di prevenire la morte dei migranti adeguando e predisponendo la risposta operativa alla situazione di pericolo in maniera sempre più prossima alle coste libiche. Rilevano poi l'area geografica di provenienza dei migranti (caratterizzata dall'assenza di una stabile «organizzazione SAR» libica in grado di intervenire in quella che dovrebbe essere la propria «area di responsabilità», nonché dalla mancata dichiarazione, da parte della Tunisia e di Malta, dell'area di propria competenza), la presenza di numerosi assetti concorrenti (rappresentati sia da dispositivi aeronavali «pubblici», che da risorse «private»), e l'obbligo di sbarcare i naufraghi in un *place of safety* (per la cui individuazione deve tenersi in debita considerazione anche lo *status* giuridico delle persone soccorse)

In tale contesto, peraltro, rileva anche la contingente situazione della Libia. La perdurante mancanza di una organizzazione SAR in grado di poter stabilmente operare e intervenire nelle acque di interesse della Libia fa infatti sì che allorché l'organizzazione SAR italiana venga a conoscenza di una situazione di pericolo per la vita dei migranti in mare, anche se l'unità si trova ben al di fuori delle «acque di responsabilità SAR italiane» sussista comunque l'obbligo di intraprendere le azioni necessarie e continuare a coordinare i soccorsi, senza poter (come fisiologicamente vorrebbe la convenzione di Amburgo) trasferire il coordinamento all'autorità che dovrebbe, viceversa, farsene carico in linea di principio. Conseguentemente, ciò che per le regole della Convenzione Amburgo dovrebbe rappresentare un'eccezione, ossia una regola «di chiusura» del sistema

(ossia l'intervento *medio tempore* di chi apprende la notizia nelle more che intervenga l'organizzazione che ne ha la responsabilità diretta), nello scenario del fenomeno migratorio che vede la Libia come area geografica di partenza delle imbarcazioni dei migranti, diventa prassi costante, configurando comunque uno scenario dove, secondo le regole internazionali vigenti, insorge e perdura l'obbligo che vincola l'IMRCC ad intervenire (su di un'area di circa 1.100.000 chilometri quadrati, ossia ben superiore ai 500.000 chilometri quadrati nominalmente assegnati).

Per quanto attiene, poi, la problematica degli assetti aeronavali concorrenti e dell'impiego delle risorse private, rileva che la straordinarietà della situazione in atto nel Mediterraneo centrale è testimoniata anche dalla presenza di unità militari e governative, stabilmente operanti in quell'ampio tratto di mare – anche su mandato dell'Europa – per l'assolvimento dei compiti d'istituto loro propri e/o specificamente assegnati nell'ambito di una singola missione. Si tratta, nel dettaglio, di unità della Marina militare italiana, della Guardia di finanza e delle Marine di altri Stati membri dell'Unione europea (e non solo) che operano di fatto stabilmente nello scenario del Mediterraneo centrale e che, in ossequio alle regole del diritto internazionale, in presenza di una situazione di pericolo per la vita umana in mare, devono anch'esse prestare soccorso, stante la priorità – riconosciuta da tutte le fonti normative internazionali ed europee – delle finalità SAR rispetto alle altre missioni/scopi istituzionali.

Indipendentemente dal loro mandato specifico, gli assetti aeronavali che oggi operano nell'ambito della missione EUNAVFOR MED o quelli disposti dall'Agenzia europea FRONTEX, laddove se ne renda necessario il relativo intervento per finalità di soccorso, devono pertanto mettersi a disposizione dell'Autorità nazionale SAR che ne coordina – a tal fine – gli interventi.

Analogo principio vale poi per le unità mercantili e per le altre risorse «private» in generale (pescherecci, unità da diporto e navi delle Organizzazioni non governative), tutte assoggettate al principio internazionale contenuto nell'articolo 98 della convenzione di Montego Bay, in base al quale sussiste l'obbligo, per qualsiasi comandante di nave, di prestare soccorso verso chi sia in procinto di perdersi in mare e, conseguentemente, di mettersi a disposizione ed assoggettarsi al coordinamento della competente autorità SAR, laddove quest'ultima giudichi utilmente impiegabile quella determinata «risorsa».

Pertanto, indipendentemente dalla tipologia della nave, sia essa militare che civile, l'IMRCC ha il dovere e la responsabilità di impiegare le risorse a disposizione, sia in virtù dell'obbligo, che grava sul comandante della nave, di prestare direttamente soccorso, sia per assicurare l'integrità del «sistema SAR» a livello internazionale, anche in quelle zone ove non sia stata dichiarata un'area di responsabilità da parte di uno Stato (come nel caso della Libia).

Peraltro, gli scopi «sociali» di chi mette in mare una nave e intraprende la navigazione sono del tutto ininfluenti rispetto alle valutazioni tecnico-operative che la centrale operativa del Comando generale del

Corpo delle capitanerie di porto deve effettuare in uno scenario di soccorso, restando inteso che l'eventuale rilevanza penale di condotte che siano potenzialmente valutate come non conformi ai principi giuridici che, sul piano internazionale, reprimono la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, è affidata alle valutazioni dell'Autorità giudiziaria, alla cui azione il Corpo offre un costante e richiesto contributo (valorizzato dal fatto che, essendo gli operatori di Guardia costiera degli operatori di Polizia giudiziaria, è possibile iniziare le attività di individuazione degli scafisti e raccogliere elementi già a bordo).

In conclusione, allora, una nave mercantile, un peschereccio e una barca da diporto, ovvero un'unità delle ONG, diventano rilevanti «in chiave SAR» se e solo ove possano utilmente intervenire per prestare soccorso alla vita umana, in ragione di una concreta, reale esigenza. Solo allora, all'esito di un'attenta analisi della singola situazione che tenga conto di tutte le variabili del caso (che configurano uno scenario complesso, come attestato, ad esempio, dal fatto che, nel 2016, nel corso di una singola giornata, furono operati ben 55 interventi di soccorso), un «oggetto galleggiante», ossia una qualsivoglia unità, diventa una «risorsa SAR», che non può essere trascurata dalla centrale di comando del Corpo senza configurare un'omissione rispetto agli obblighi giuridici che la normativa internazionale, europea e nazionale pongono in maniera stringente.

È di tutta evidenza, quindi – prosegue l'oratore – che l'affermazione, più volte ripetuta innanzi alla Commissione da rappresentanti delle ONG auditi e secondo cui le unità navali delle stesse opererebbero sotto il controllo della Guardia costiera, è corretta nella misura in cui si specifichi che quel controllo (meglio definibile come «coordinamento») sussiste e si estrinseca solo e soltanto qualora si versi in una situazione di soccorso, nell'ambito di una delle tre fasi tipiche, «codificate» dallo IAMSAR *Manual* (la fase di incertezza, la fase di allertamento e la fase di emergenza conclamata).

Tutto ciò che avviene invece «al di fuori» dell'intervento di soccorso non ha alcuna rilevanza ai fini del SAR. Infatti, non vi è alcun controllo preventivo o generalizzato da parte del Corpo sulle attività delle unità delle ONG, sulle rotte seguite ovvero sulle zone di mare in cui quelle unità navigano, salvo che per le unità delle ONG battenti bandiera nazionale, dove l'amministrazione italiana è competente al rilascio delle certificazioni di sicurezza e amministrative in generale.

L'oratore prosegue la propria esposizione precisando quindi il concetto di posto sicuro in cui sbarcare i naufraghi.

In particolare, ai sensi delle norme internazionali particolare rilievo assume la tematica del «luogo sicuro» ove sbarcare i migranti soccorsi, punto nodale che, per le implicazioni trasversali con il diritto umanitario e le connesse procedure di protezione internazionale, si pone in stretta connessione e determina non pochi riflessi sugli assetti destinati al SAR. Anche questo profilo, poi, si caratterizza e si connota di aspetti peculiari laddove il soccorso viene operato nei confronti dei migranti.

La regola 3.1.9 della Convenzione di Amburgo sul SAR, infatti, prevede che i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione Marittima Internazionale. Risulta allora evidente che per «luogo sicuro» debba intendersi un posto in cui sia assicurata la «sicurezza» – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare.

Inoltre, laddove le persone soccorse in mare, oltre che «naufraghi», debbano qualificarsi anche come «migranti», l'accezione del termine «sicurezza» del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti. Come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2012 (riprendendo peraltro, il contenuto della risoluzione 1821 (2011) del Consiglio d'Europa), nel caso di salvataggio in mare di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in situazione irregolare, la nozione di «luogo sicuro» non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone, comprendendo necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali, che impone agli Stati – pena la violazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo *status* di rifugiati del 1951 e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – di astenersi dal ricorrere a qualsiasi pratica che possa essere assimilata a un respingimento diretto o indiretto e di considerare «luogo sicuro» un luogo che possa rispondere alle necessità delle persone sbarcate e che non metta in alcun modo a rischio i loro diritti fondamentali.

L'oratore procede alla disamina delle attività che, in ragione delle attribuzioni che la legge affida alle Capitanerie di porto in via concorrente, vengono svolte ai fini del controllo e del contrasto ai fenomeni criminali connessi alla migrazione illegale, rilevando innanzitutto che il Corpo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 189 del 2002 (recante modifiche al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), concorre alle attività di contrasto svolte dalle Forze di polizia contro l'immigrazione clandestina. In relazione a tale dettato normativo ed in forza delle competenze di polizia giudiziaria che le leggi di settore attribuiscono alle Capitanerie di porto (il cui personale riveste la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria in forza dell'articolo 1235 del codice della navigazione), l'attività del Corpo si articola anche in complesse ed efficaci operazioni che, sotto il coordinamento delle competenti autorità giudiziarie, hanno consentito di disarticolare organizzazioni operanti sul territorio nazionale, dedite allo sfruttamento dell'immigrazione illegale ed al traffico di esseri umani., sviluppando importanti filoni di indagine.

Nel dettaglio, tali attività info-investigative, nel triennio 2014-2016, hanno consentito di operare arresti (in particolare nella città di Roma) nell'ambito delle organizzazioni criminali che, per mero scopo di lucro, curavano la tratta dei migranti dai Paesi di provenienza, alle coste africane, poi alla fuga dai centri di accoglienza, favorendo il raggiungimento dei Paesi europei di destinazione. L'organizzazione criminale è stata analizzata dal punto di vista investigativo attraverso la ricostruzione delle varie fasi in cui i parenti dei migranti erano tenuti a pagare per consentire allo

stesso migrante di passare alla fase successiva del viaggio e, in esito alle attività citate, ben 25 soggetti, a capo dei vari filoni dell'organizzazione, sono stati assicurati alla giustizia, a seguito di esecuzione di specifiche ordinanze di custodia cautelare (in tre casi gli arresti sono avvenuti a seguito di estradizione da Svezia e Germania)

Particolare importanza riveste poi, nel contesto, la sinergica collaborazione tra le forze di polizia e gli equipaggi delle unità del Corpo, che già dalla prima fase di recupero dei migranti a bordo hanno svolto una puntuale attività di osservazione e raccolta di elementi informativi. Le stesse, nelle fasi successive, hanno poi consentito l'acquisizione di quelle fonti di prova necessarie finalizzata anche all'individuazione dei colpevoli e successivamente all'applicazione della legge penale. Tale attività, puntualmente eseguita con tecniche sempre più affinate, ha permesso l'arresto di circa 400 individui nel biennio 2015-2016.

Passa, infine, ad approfondire le tematiche relative alla ricostruzione delle «capacità» libiche, osservando che, con specifico riferimento alla locale Guardia costiera, occorre innanzitutto distinguere tra quella dipendente dal Ministero della difesa e quella civile, dipendente dal Ministero dell'interno, definita altresì anche «polizia di sicurezza costiera». Quest'ultima, infatti, per mandato istituzionale, mantiene principalmente rapporti con il Ministero dell'interno italiano e con la Guardia di Finanza.

Precisa quindi che i rapporti con la Guardia costiera militare libica si sono riattivati negli ultimi mesi, sia con l'addestramento svolto – anche con il coinvolgimento di ufficiali del Corpo – nell'ambito dell'operazione EUNAVFOR MED, sia con contatti diretti durante le reali operazioni SAR. Inoltre, poiché, allo stato attuale, i flussi migratori interessano essenzialmente la costa della Tripolitania, tra Misurata ed il confine tunisino, le relazioni ufficiali avvengono unicamente con le Autorità libiche stanziata in quelle aree.

In tale ambito, su espressa sollecitazione europea, è stato quindi richiesto al Corpo, in virtù della considerazione di cui esso gode, di mettere a disposizione le proprie professionalità al fine di stabilire una *partnership* con la Guardia costiera libica ai fini SAR ed implementare, con la stessa, un piano di sviluppo per l'istituzione (grazie a fondi dell'Unione europea) di un Centro per il soccorso marittimo in Libia che possa gestire i soccorsi nell'area di responsabilità SAR che verrà, all'uopo, dichiarata in seguito. L'iniziativa in esame è peraltro parte integrante della strategia europea per il controllo dei flussi migratori verso i confini dell'Unione e si inquadra, più precisamente, tra le azioni di *capacity building* a favore delle autorità e delle agenzie libiche. La determinazione di un'area SAR libica e la costituzione di un efficace centro per il coordinamento dei soccorsi risultano inoltre essere uno dei tasselli che devono comporre la più ampia strategia di contrasto al fenomeno del traffico illecito di esseri umani.

Conclude il proprio intervento rimarcando la natura straordinaria ed epocale del fenomeno migratorio di massa, fenomeno di cui il SAR marittimo costituisce solo una delle componenti. Il configurare una risposta efficace alle reali cause dei problemi umanitari che determinano i flussi,

non può, infatti, che passare attraverso l'adozione di straordinarie misure di carattere politico.

Come è possibile constatare in numerosi documenti ufficiali, anche dell'Unione europea (non ultimo il rapporto annuale di FRONTEX sull'analisi dei rischi), il modello a cui guardare per prevenire future crisi connesse alla migrazione si identifica in un sistema integrato di sorveglianza delle frontiere, attraverso un'attività di polizia, un sistema di accoglienza dei rifugiati e, contestuale, rimpatrio di coloro che non hanno titolo per accedere in Europa, il tutto necessariamente condiviso con i Paesi di origine o transito dei migranti, per evitare che la pressione demografica del continente africano si riversi nel Mediterraneo.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori in cui intervengono i senatori DIVINA (*LN-Aut*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) (lamentando la mancanza, in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, di un adeguato spazio temporale per poter articolare il dibattito) il presidente LATORRE, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni mosse dagli intervenuti, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Christina Ramm-Ericson, responsabile del personale, Benjamin Briffa, direttore finanziario e Ian Ruggier, responsabile delle operazioni di MOAS (Migrant Offshore and Station)

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di esponenti di MOAS (*Migrant Offshore and Station*)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto agli intervenuti.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che per l'intervento degli auditi è previsto, altresì, il servizio di interpretariato dalla lingua inglese.

Prende quindi la parola Christina RAMM-ERICSON, responsabile del personale dell'organizzazione non governativa MOAS, osservando che l'organizzazione da lei rappresentata è stata fondata in chiave di risposta umanitaria ai numerosi appelli umanitari, non ultimo quello formulato dal Papa, posteriori alla drammatica tragedia avvenuta, nel 2013, a largo dell'isola di Lampedusa.

Fondata nel 2014 ed ufficialmente riconosciuta, l'organizzazione cominciò ad operare, dal mese di agosto di quell'anno, con la nave 'Phoenix' in operazioni di salvataggio in mare, con finanziamenti di soggetti privati. In 60 giorni di operazioni furono salvate oltre 3000 persone e la stessa Guardia costiera italiana si sentì in dovere di formulare una lettera di encomio per il positivo lavoro svolto.

A seguito di ciò, anche grazie ad una positiva raccolta di fondi, il 2 maggio 2015 veniva lanciata una seconda missione (con gli stessi mezzi e con l'ausilio di personale medico fornito dall'associazione 'Medici senza Frontiere'). Anche in questo caso i risultati furono positivi, con più di 8000 salvataggi. Il forte incremento di donazioni seguito alla drammatica morte del bambino siriano Alan Kurdi, consentiva quindi all'organizzazione di poter estendere la propria presenza anche nel mar Egeo, e di salvare altri 1869 migranti.

Successivamente all'accordo tra Unione europea e Turchia, l'area di forte crisi tornava quindi ad interessare prevalentemente il Mediterraneo centrale. Lavorando in collaborazione con altre associazioni, come *Emer-*

gency, e con la Croce rossa, l'organizzazione MOAS contribuiva quindi a salvare altre decine di migliaia di vite.

Infine, per quanto concerne l'anno in corso, MOAS ha contribuito al salvataggio di oltre 2000 persone in decine di operazioni SAR (*Search And Rescue*).

L'oratrice precisa quindi che l'organizzazione da lei rappresentata agisce sempre sotto il coordinamento dell'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Centre*) di Roma e nella piena osservanza del diritto del mare. Molte operazioni di salvataggio in mare sono poi condotte in cooperazione con altre organizzazioni non governative, e tutte le informazioni al riguardo sono sempre comunicate alla Guardia costiera italiana. Analogamente, le operazioni di sbarco dei migranti sono condotte sotto la direzione delle competenti autorità portuali.

L'organizzazione MOAS, pertanto, opera in piena trasparenza e in collaborazione con altre importanti organizzazioni (come Medici senza Frontiere ed *Emergency*), e anche con il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta. Piena collaborazione è anche assicurata a tutte le agenzie ed ai soggetti istituzionali italiani ed europei.

Conclude sottolineando il significativo numero di persone salvate (circa 35.000) nel corso della vita dell'associazione.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) domanda chiarimenti sui legami esistenti tra l'organizzazione MOAS e il gruppo Tangiers (società che si occupa di fornire assicurazioni marittime e in zone di guerra), e se operatori del medesimo gruppo siano stati di fatto coinvolti nelle operazioni SAR dell'organizzazione.

Domanda inoltre se l'organizzazione MOAS abbia utilizzato attrezzature fornite dalla OBS, una società appartenente al gruppo Tangiers, che sembrerebbe avere anche una struttura paramilitare.

Chiede quindi chiarimenti anche sui presunti oneri economici sostenuti, prima della fonazione di MOAS e a seguito del coinvolgimento dei vascelli mercantili in operazioni di soccorso in mare, dalla società *Osprey Insurance*, sempre appartenente al gruppo Tangiers e che assicurava i predetti battelli.

L'oratore prosegue quindi domandando ai soggetti auditi se abbiano mai ricoperto ulteriori incarichi all'interno del gruppo Tangiers e a che livello.

Conclude domandando se, nel corso di operazioni di soccorso, le navi dell'organizzazione abbiano mai spento i propri trasponditori.

Replica Ian RUGGIER, responsabile delle operazioni di MOAS, precisando innanzitutto che le navi operanti al servizio dell'organizzazione non hanno mai spento i loro trasponditori durante le operazioni di soccorso.

Nega quindi l'esistenza di legami diretti tra MOAS e le società *Osprey Insurance* e OBS la quale ultima, in ogni caso, è una società senza nessun profilo paramilitare.

Conclude rilevando che gli unici rapporti avuti da MOAS con il gruppo Tangiers concernono l'affitto della nave Phoenix, e sono pertanto contenuti nell'alveo di relazioni meramente commerciali ai fini della fornitura di imbarcazioni.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che, mentre gli operatori istituzionali in mare (come quelli operanti nell'ambito della missione EUNAVFOR MED) operano non solo ai fini del soccorso umanitario ma anche in funzione di contrasto al traffico illegale di esseri umani (tramite opportune rilevazioni), l'operato delle organizzazioni si limita al solo soccorso in mare, non essendo gli operatori delle stesse dotati di qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Risulterebbe, inoltre, che le navi delle organizzazioni non governative stazionino a ridosso delle acque territoriali libiche in un ristrettissimo spazio di mare a nord di Tripoli, e che tale posizione sia ben conosciuta dai trafficanti, costituendo, di fatto, quanto meno un incentivo involontario alle partenze.

Domanda quindi se i battelli dell'organizzazione siano mai entrati in acque territoriali libiche e quale sia, inoltre, la ragione per cui vengano scelti, come destinazione finale, sempre porti italiani, osservando che, in linea di principio, l'attività delle ONG innanzi alle coste libiche appare particolarmente delicata, nonché confinante con il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

Conclude domandando per quale ragione le ONG non investano risorse per interventi umanitari da effettuarsi nei Paesi d'origine dei migranti.

Ian RUGGIER precisa che MOAS è un'organizzazione con fini esclusivamente umanitari e senza compiti di polizia giudiziaria. Il concetto operativo dell'organizzazione, in ogni caso, è stato pienamente accettato dalle autorità italiane. Le operazioni SAR (che si ispirano alla strategia globale dell'organizzazione), sono peraltro condotte in stretta collaborazione e sotto la supervisione dell'IMRCC di Roma in piena trasparenza. Analogamente si sono avute delle collaborazioni positive e trasparenti con la missione EUNAVFOR MED, con la Marina italiana e con l'agenzia europea FRONTEX.

La senatrice GIANNINI (*PD*) domanda delucidazioni sulla trasparenza operativa e finanziaria dell'organizzazione.

Ian RUGGIER ribadisce, relativamente al primo profilo, che il concetto operativo dell'organizzazione è stato approvato e validato da tutti i soggetti portatori di interesse.

Le informazioni possedute dall'organizzazione sono poi condivise a tutti i livelli, configurando un quadro assolutamente trasparente.

Interviene anche Benjamin BRIFFA, direttore finanziario di MOAS, rilevando che i bilanci e i rendiconti dell'organizzazione sono sottoposti a rigorose procedure di *auditing* da parte di aziende note per la loro serietà e che tutti i dati sono liberamente consultabili sul sito *Internet* dell'associazione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si pone criticamente sul reale scopo sotteso all'organizzazione e sul ruolo rivestito al suo interno dalla signora Regina Catrambone.

Obietta inoltre che, al momento, l'organizzazione opererebbe con due imbarcazioni e non una sola, domandando chiarimenti sulla provenienza e sull'utilizzo, nel corso delle operazioni di soccorso, di droni e velivoli ad alte prestazioni.

Chiede quindi in che modo vengano individuati i natanti dei migranti e quali siano i criteri adottati per individuare le aree da pattugliare, nonché in che modo l'organizzazione si coordini con la missione EUNAVFOR MED.

L'oratore prosegue ponendo altri quesiti e domandando, in particolare, delucidazioni sulle procedure seguite posteriormente all'individuazione del natante in difficoltà, domandando altresì la percentuale degli avvistamenti diretti rispetto a quella delle chiamate.

Successivamente, domanda se l'organizzazione monitori determinate stazioni e frequenze radio libiche al fine di intercettare le partenze dei migranti e come, nel caso in cui vi siano contemporaneamente più natanti da soccorrere, vengano stabiliti gli interventi (eventualmente in collaborazione con le autorità italiane).

Conclude domandando se le imbarcazioni dell'organizzazione abbiano installate, al loro interno, apparecchiature di spionaggio elettronico messe a disposizione dall'*Intelligence* degli Stati Uniti.

Christina RAM-ERICSON precisa che la signora Regina Catrambone è, semplicemente, la co-fondatrice dell'organizzazione MOAS e che attualmente si trova in mare a bordo di una loro nave.

Ian RUGGIER osserva quindi che MOAS dispone di navi e mezzi aerei. Quanto ai droni, sono stati utilizzati come ausilio per le attività di soccorso in mare e si sono rivelati molto utili, ma, ad oggi, l'organizzazione non se ne serve più.

Illustra quindi nel dettaglio le dinamiche inerenti alle operazioni SAR che vedono coinvolta l'associazione da lui rappresentata, precisando innanzitutto che la responsabilità delle operazioni nella zona è in capo alla Guardia costiera italiana, che ha approvato il concetto operativo di MOAS nel 2014, con la quale sussiste un eccellente rapporto collaborativo e che è a conoscenza degli spostamenti del mezzo dell'organizzazione.

In alcuni casi, è lo stesso IMRCC di Roma a fornire indicazioni generali sui natanti in difficoltà. In tale ipotesi, MOAS interviene per poi trasmettere una relazione sul punto. La Guardia costiera italiana decide

quindi le modalità di intervento. In altri casi, invece, è la stessa MOAS che riferisce i propri rilevamenti: successivamente a ciò, quindi, si segue identica procedura. La Guardia costiera italiana è poi il soggetto coordinatore anche in caso di contatti multipli in mare.

Per quanto concerne l'ingaggio dei natanti in mare, le valutazioni effettuate concernono la possibilità che la situazione dello stesso possa peggiorare, lo stato dello scafo e le condizioni delle persone a bordo. Successivamente all'intervento, e quindi all'imbarco dei migranti, vengono espletati i necessari esami medici. L'IMRCC di Roma, peraltro, coordina l'operazione fornendo istruzioni che possono prevedere il dirigersi verso un porto di sbarco ovvero il trasbordo delle persone soccorse su altre navi (della più svariata natura).

L'oratore precisa quindi che gli avvenuti ingressi in acque territoriali libiche sono sempre stati preceduti da una specifica richiesta della Guardia costiera italiana (la quale previamente prende i necessari accordi con le autorità libiche).

Conclude precisando che l'organizzazione non opera, al momento, con due navi e che MOAS non dispone comunque di apparecchiature idonee a intercettare chiamate provenienti da telefoni satellitari Turaya. Le comunicazioni radio, peraltro, avvengono sempre su canali in chiaro.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) chiede ulteriori delucidazioni sulle modalità di intervento dell'organizzazione in acque territoriali libiche.

Ian RUGGIER ribadisce che l'organizzazione opera esclusivamente in acque internazionali, e che l'ingresso nel mare territoriale libico avviene sempre e solo su indicazione della Guardia costiera italiana.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) domanda incidentalmente come mai si interagisca con la Guardia costiera italiana anche in aree SAR che, ai sensi della vigente normativa internazionale, sarebbero di competenza di altri Paesi.

Ian RUGGIER ribadisce che l'organizzazione opera in acque internazionali e che l'IMRCC di Roma coordina di fatto anche le aree in cui MOAS opera abitualmente.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), rilevando di non avere reperito tali informazioni sul sito dell'organizzazione, chiede delucidazioni sui relativi bilanci a partire dal 2014, nonché dati sui principali finanziatori. Nota altresì incidentalmente che più persone componenti il consiglio direttivo hanno lo stesso cognome. Domanda inoltre informazioni sui costi delle attrezzature utilizzate da MOAS, in particolare dei droni e il costo giornaliero della nave, nonché le ragioni per le quali quest'ultima batta bandiera del Belize. Chiede infine se gli auditi siano a conoscenza dell'attività di una ONG che avrebbe operato senza rispettare le indicazioni delle

autorità e che per questo sarebbe sotto inchiesta da parte della Procura di Trapani.

Replica dapprima Benjamin BRIFFA, fornendo indicazioni per reperire i bilanci all'interno del sito di MOAS, precisando al riguardo che sono pubblicati quelli del 2014 e del 2015, mentre il 2016 sarà disponibile a breve e che i senatori potranno contattarlo nel caso necessitino di maggiori informazioni. Nel 2014 l'operazione è stata finanziata interamente dai fondatori, dal 2015, invece, a mezzo di donazioni private, di persone fisiche e giuridiche, principalmente di modesta entità singola. Il bilancio del 2015 e 2016 è tra i 5,5 e 6 milioni di euro, di cui, relativamente al 2016, 3,2 milioni da piccole donazioni e 1,5 milioni da donazioni più consistenti: in particolare, si è notato un forte incremento dei contributi all'indomani delle più gravi tragedie in mare, con un afflusso di circa i due terzi di tutte le donazioni private. I costi operativi della nave sono di 11 mila euro al giorno, comprensivi di tutte le spese, incluse le tasse e le derrate alimentari. I droni sono stati utilizzati fino a settembre 2016 e si trattava di mezzi particolarmente adatti a operazioni marittime: il costo è stato di circa un milione di euro che, tuttavia, considerando che hanno consentito di soccorrere 69 imbarcazioni e porre in salvo 14 mila migranti, ammontano a circa 5 euro a persona.

Prosegue Ian RUGGIER precisando che, quanto alle navi utilizzate, MOAS si focalizza sulle capacità richieste e non sulla loro bandiera: le due imbarcazioni battono rispettivamente bandiera delle Isole Marshall (Topaz Responder) e del Belize (Phoenix), a motivo del fatto che una è messa a disposizione da un fornitore, Thomas Marine, i cui mezzi battono tutti la stessa bandiera e l'altra è presa a noleggio.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) nota criticamente come la Guardia costiera italiana abbia dato indicazioni di entrare in acque territoriali libiche, ciò che, a proprio avviso, esulerebbe dall'applicazione della Convenzione di Amburgo e domanda chi, quando e quante volte avrebbe chiesto a MOAS di varcare tale confine.

Cita poi un caso oggetto di un articolo di stampa e riportato da FRONTEX, dove una imbarcazione di una ONG avrebbe addirittura inseguito un natante di migranti che la Guardia costiera libica stava cercando di riportare a terra e domanda se MOAS abbia mai ricevuto contatti o chiamate dal suolo libico.

Si pone poi problematicamente sulla collocazione della sede dell'organizzazione a Malta, un Paese dell'Unione europea, presidente di turno del Consiglio, ma tuttavia noto per sottrarsi alle attività di soccorso dei migranti: giudicando contraddittorio che una organizzazione come la loro possa essere basata sull'isola in questione, ne domanda le ragioni.

Chiede inoltre se MOAS ovvero la società madre si occupi di fornire *contractor* ovvero se ne trasporti, se gli uditi siano a conoscenza degli ingenti costi per lo Stato italiano derivanti dalla loro attività e se, infine, la

loro organizzazione, ovvero la signora Catrambone, sia in rapporti con George Soros, noto per le sue posizioni sulla redistribuzione della popolazione mondiale.

Replica Benjamin BRIFFA, specificando che, sebbene non sia loro costume rivelare i dati dei singoli finanziatori, fra questi non figura George Soros.

Prosegue Ian RUGGIER, il quale nega categoricamente sia la presenza sia la fornitura di *contractor*. L'isola di Malta è stata scelta come sede poiché all'epoca della costituzione dell'organizzazione i suoi fondatori vi risiedevano; inoltre, si trova al centro del Mediterraneo, ha ottimi collegamenti marittimi e costituisce un'efficace base logistica. Per quanto riguarda gli interventi in acque territoriali libiche, vi sono stati quattro casi nel 2016, tutti autorizzati dall'IMRCC di Roma. Nega poi categoricamente che MOAS abbia ricevuto chiamate dalla Libia.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda se siano mai stati attivati dal MRCC maltese ovvero se abbiano mai portato a Malta barche di migranti.

Ian RUGGIER risponde negativamente a entrambi i quesiti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), rilevando di avere difficoltà a reperire i bilanci sul sito dell'organizzazione, nota come la società madre abbia sede nel paradiso fiscale di Malta già dal 2006. Chiede poi se MOAS abbia mai chiamato i MRCC maltese o tunisino e, nel caso, quale risposta abbia ottenuto. Sul tema dei *contractor*, nota come, sulla base delle informazioni pubblicate dalla stessa società, OBS fornisca consiglieri militari, il cui profilo si avvicina molto a tale figura. Chiede poi se il gruppo Tangiers ricavi benefici fiscali dallo svolgimento di attività umanitarie.

Interviene il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), chiedendo delucidazioni sul fatto che, come risulta nel bilancio 2015, MOAS avrebbe restituito al gruppo Tangiers 517 mila euro e domanda se tale somma vada ritenuta un rimborso rispetto a quanto anticipato nel 2014.

Risponde Ian RUGGIER, precisando che OBS, nonostante i responsabili di Tangiers potrebbero fornire dati più completi, non fornisce servizi di *contractor* o comunque paramilitari. Dichiara inoltre che MOAS non ha mai chiamato i MRCC maltese o tunisino, ma solo quello italiano.

Integra Benjamin BRIFFA, precisando che MOAS ha relazioni solo con Tangiers Maritime, società fondata nel 2013 e peraltro in perdita, e che tale rapporto si limita alla messa a disposizione delle navi utilizzate dall'organizzazione.

Insiste il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), reiterando la richiesta se, nel 2015, siano stati restituiti gli utili a Tangiers come rimborso per quanto anticipato nel 2014.

Benjamin BRIFFA giudica incorretto quanto ipotizzato e precisa che il *surplus* del 2015 è stato il risultato delle ingenti donazioni (pari a 2,1 milioni di euro) ricevute nel dicembre di quell'anno, e poi riutilizzato nel 2016.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) nota dapprima come Malta sia l'unico Stato dell'Unione europea a non avere accettato le linee dell'IMO sulla definizione di *place of safety*, oltre a non avere sottoscritto un accordo con l'Italia sulla delimitazione delle rispettive aree SAR. Chiede poi in quale proporzione i salvataggi da loro operati avvengano a seguito di avvistamento diretto ovvero di un *input* da parte dell'IMRCC di Roma.

Ian RUGGIER conferma che i soccorsi da loro effettuati iniziano con entrambe le modalità, in una proporzione variabile a seconda dei giorni e dei periodi.

Il presidente LATORRE dichiara conclusa la procedura informativa. Informa quindi la Commissione che il seguito dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto potrebbe aver luogo la mattina di giovedì 11 maggio.

Apprezzate le circostanze, propone quindi alla Commissione di integrare il programma dell'indagine con l'audizione di magistrati della Procura di Trapani, come richiesto dal senatore Santangelo, e di reiterare, altresì, l'invito a partecipare ad una audizione anche a quelle organizzazioni non governative che non hanno fornito, sino ad ora, risposta.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria**484^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta che l'ordine del giorno reca l'esame in fase ascendente delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia – cosiddetto «Pacchetto bancario» (COM(2016)850 def., COM(2016)851 def., COM(2016)852 def., COM(2016)853 def., COM(2016)854 def. e COM(2016)856 def.): si tratta di una serie di proposte che assumono un particolare valore, al di là delle specificazioni tecniche e della portata delle singole proposte. Specifica inoltre che in Ufficio di Presidenza è stata già accolta la proposta di compiere una fase istruttoria attraverso lo svolgimento di un seminario istituzionale, la cui praticabilità appare tuttavia superata, mentre resta l'opportunità di un approfondimento informativo.

Propone pertanto di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva per l'istruttoria degli atti citati, la quale potrebbe articolarsi nelle audizioni del Ministro competente e dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Federcasse, Associazione Nazionale fra le Banche popolari, membri della Commissione ECON del Parlamento europeo, funzionari della Divisione competente della Commissione europea, Autorità bancaria europea, associazioni dei consumatori, Consob ed esperti della materia.

La proposta illustrata è quindi approvata dalla Commissione e verrà sottoposta all'autorizzazione del Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI N. 3-03605 E N. 3-03666

In relazione all'interrogazione n. 3-03605 del senatore Vacciano e altri ha la parola il vice ministro CASERO, il quale fa presente che tutti gli interventi riguardanti gli sportelli del Gruppo Equitalia aperti al pubblico sono sempre stati finalizzati al miglioramento del servizio e hanno comportato l'aumento del numero di postazioni per l'erogazione dei servizi. Rileva che la possibilità di fruire della procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali ha fatto registrare nel 2017 un sensibile aumento dell'affluenza agli sportelli, riguardo al quale si riserva di fornire successivamente dati definitivi.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva che quanto constatato sul territorio è risultato spesso in contraddizione rispetto a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, in quanto la ricorrente disponibilità di un solo sportello ha necessariamente comportato considerevoli disagi per l'utenza in concomitanza con lo svolgimento delle pratiche di definizione agevolata.

Il vice ministro CASERO riconosce che la situazione di aumentato afflusso agli sportelli causata dalla possibilità di ricorrere alla definizione agevolata è stata certamente consistente, anche oltre le previsioni. Osserva peraltro che i disagi segnalati si sono probabilmente verificati in casi circoscritti, mentre gli interventi effettuati sull'organizzazione degli sportelli si sono complessivamente rivelati soddisfacenti.

A suo parere è stato inoltre rilevante il successo della possibilità di svolgere comunicazioni telematiche. Ribadisce infine la propria disponibilità a fornire quanto prima dati certi e definitivi sull'affluenza agli sportelli di Equitalia nell'anno in corso.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia quindi lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

310^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, svolta ieri dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575 (delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde all'interrogazione n. 3-02926, con la quale, sulla base delle pronunce giurisdizionali della Sezione di Parma del TAR dell'Emilia Romagna che hanno annullato provvedimenti di Poste Italiane S.p.A. di chiusura di uffici postali, è stato chiesto l'orientamento del Ministero dello sviluppo economico in ordine al

«problema di una revisione delle decisioni assunte e caratterizzate dagli stessi vizi dei provvedimenti annullati».

In via preliminare, ricorda che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza sul servizio postale universale dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per effetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In tale ambito, ricorda che, con la Delibera 395/15/CONS dell'AGCOM è stato autorizzato il nuovo modello di recapito a giorni alterni, da implementare in tre fasi successive in quei comuni in cui ricorrano situazioni particolari di natura infrastrutturale o geografica, in attuazione di quanto previsto nell'ambito della legge di stabilità 2015. A partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM valuterà la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, per assicurare un effettivo confronto tra Poste Italiane e le Regioni e gli enti locali, riuscendo ad ottenere una effettiva modifica del piano della società in materia di riorganizzazione della rete degli sportelli.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del suddetto piano, ottenendo un cambiamento significativo della politica industriale di Poste Italiane, basato sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore. In base all'articolo 5, comma 5, del nuovo contratto di programma, Poste Italiane si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali, che dovranno inviare le loro proposte entro il 30 settembre di ogni anno.

Su tale base Poste dovrà redigere un piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento, valutando il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio, ad esempio su scala regionale. In tal senso, il Ministero ha sensibilizzato, nel corso del 2016, tutti i Presidenti delle Regioni italiane, invitandoli ad attivarsi con sollecitudine.

Sottolinea tuttavia come tale procedura sia attualmente in fase di revisione, in quanto la società ha sospeso autonomamente l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete. Il Ministero procederà quindi ad un confronto con i nuovi vertici di Poste Italiane per la definizione di un nuovo piano industriale, che possa garantire anche la massima tutela dei cittadini.

Il senatore PAGLIARI (PD), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto sembra esservi un ribaltamento della

prospettiva fin qui seguita da Poste Italiane e quindi del precedente piano industriale, che aveva motivato l'atto ispettivo in discussione.

In attesa delle decisioni che saranno concretamente assunte, si farà carico di informare i sindaci dei comuni interessati della provincia di Parma, auspicando che in futuro vi possa essere un preventivo confronto con Poste Italiane per valutare insieme le azioni più opportune nell'interesse delle collettività locali.

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-02650, inerente i problemi di ricezione dei canali della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riguardo ad alcune località del Friuli Venezia-Giulia.

In via preliminare, evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico svolge, con cadenza periodica, un'attività di monitoraggio sull'intero territorio nazionale della ricezione dei programmi televisivi diffusi dalla RAI e dalle altre emittenti televisive. Inoltre, lo scorso anno è stata svolta una puntuale verifica sui valori di copertura radioelettrica risultanti dagli impianti RAI relativi ai *multiplex* 2, 3 e 4 attivi, che ha evidenziato il rispetto di quanto stabilito dal vigente contratto di servizio 2010-2012 in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI.

Per quanto riguarda la specifica situazione dei Comuni richiamati nell'interrogazione, secondo quanto indicato dalla RAI, pur essendo stati rispettati in Friuli Venezia-Giulia gli obblighi di copertura previsti dal contratto di servizio, esistono alcune criticità sulla fascia costiera più esterna che comprende le località di Grado (in provincia di Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), dove in estate si verificano alcune anomalie di ricezione, aggravate dalle interferenze degli impianti RAI dell'Emilia Romagna. Pur essendo da tempo allo studio tale situazione, non è stata purtroppo ancora individuata una soluzione tecnica soddisfacente.

Sottolinea tuttavia che il Governo, in sede di rinnovo della convenzione per la concessione del servizio radiofonico, televisivo e multimediale con la RAI, ha sancito espressamente l'obbligo della concessionaria di garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio, assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione, con tutte le modalità tecniche più opportune e senza costi aggiuntivi per gli utenti. La convenzione è stata approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri e sarà presto stipulata in via definitiva.

Ricorda inoltre che il Governo è altresì fortemente impegnato nella realizzazione dell'Agenda digitale europea attraverso l'attuazione, in corso, del significativo piano pubblico di infrastrutturazione digitale. Anche la regione Friuli Venezia-Giulia è interessata da questo piano pubblico per la diffusione della banda ultra larga il quale, tra l'altro, migliorerà anche la ricezione dei programmi RAI attraverso altre piattaforme.

Evidenzia infine che il canone di abbonamento televisivo si configura come imposta il cui presupposto è costituito dalla detenzione di apparec-

chi riceventi e non dalla effettiva fruizione del servizio pubblico, che sarà di converso assicurata dall'attuazione della convenzione appena richiamata.

La senatrice FASIOLO (*PD*), in qualità di interrogante, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Giacomelli.

Ricordando il grave disagio che, in ragione della mancata ricezione del segnale radiotelevisivo, ha investito le popolazioni delle località interessate, tra cui importanti centri turistici quali Grado e Lignano Sabbiadoro, auspica tuttavia che, in attesa della piena implementazione delle misure indicate dal rappresentante del Governo, si possano trovare forme adeguate, atte a compensare le popolazioni per il danno subito e a mitigare gli inconvenienti finora riscontrati.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria**316^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere alle interrogazioni nn. 3-03577, 3-03582, 3-03606 e 3-03627, di identico oggetto, ricorda in primo luogo che la legge n. 243 del 2004 ha previsto che in via sperimentale le lavoratrici possano conseguire, fino al 31 dicembre 2015, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. Fa poi riferimento ai successivi interventi normativi che estendono tali benefici alle lavoratrici che abbiano maturato requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre, a prescindere dalla data di ricorrenza del trattamento pensionistico. Precisa inoltre che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto la possibilità di proseguire oltre il 2015 la sperimentazione della cosiddetta «opzione donna», qualora fosse accertata la presenza di fondi disponibili a seguito di un monitoraggio degli oneri previdenziali da parte dell'INPS. Nel fornire i dati sulle pensioni liquidate ai sensi della legge n. 243 del 2004, puntualizza che un'eventuale estensione dei benefici previsti richiede la relativa copertura finanziaria, che può essere individuata solo attraverso successivi interventi normativi. Informa infine che il Ministro del lavoro provvede a trasmettere alle Camere

una relazione annuale sull'attuazione della sperimentazione entro il 30 settembre di ogni anno.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), pur dichiarandosi soddisfatta, esprime perplessità sul blocco delle risorse impegnate, pur ingenti, fino alla conclusione del monitoraggio dell'INPS e sollecita un accertamento sulla consistenza numerica della platea che ha potuto accedere ad «opzione donna». Auspica altresì un impegno del Governo per riassorbire la disparità di genere nei trattamenti pensionistici, tenuto conto del gravoso lavoro di cura svolto in famiglia dalle donne.

La senatrice D'ADDA (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatta e chiede che siano liberate risorse adeguate per la fruizione del beneficio pensionistico «opzione donna». Indica nella rimodulazione dei trattamenti pensionistici la priorità per affrontare intollerabili disparità di genere, aggravate dal lavoro di cura svolto in famiglia dalle donne.

La senatrice CATALFO (*M5S*) si dichiara insoddisfatta, lamentando il blocco delle risorse finanziarie riservate all'istituto in questione. Ritiene necessario un ampliamento della sperimentazione, per andare incontro alle difficoltà in cui versano molte lavoratrici.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si dichiara parzialmente soddisfatta per la decisione del Governo di legare un'estensione del beneficio a successivi interventi normativi.

Il presidente SACCONI coglie l'occasione per ribadire i gravi effetti delle rigidità introdotte nel sistema pensionistico italiano dal decreto-legge n. 201 del 2011 e sottolineare la difficile sostenibilità sul piano sociale derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile per le donne a 67 anni, disposto senza gradualità. Le soluzioni adottate nel corso degli anni per attenuare tali rigidità e risolvere determinate situazioni di crisi, hanno finito per generare ulteriori disparità; in questo senso, le misure denominate «opzione donna» rappresentano per le lavoratrici una possibilità utile, sebbene onerosa, per anticipare l'accesso ai trattamenti pensionistici. Dichiarando quindi concluse le procedure informative.

La seduta termina alle ore 9,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

446^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Risulta eletta la senatrice SILVESTRO (PD).

La seduta termina alle ore 9,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 245

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO CONCORDE E DELLA
COOPERATIVA A.L.P.I. SULL'ATTO COMUNITARIO N. 317 (PIANO D'AZIONE ECO-
NOMIA CIRCOLARE)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

C. 3891, approvata dal Senato

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Giustizia della Camera, sul testo della proposta di legge C. 3891, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti», approvata dal Senato.

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato l'8 giugno 2016 e non modificato dalla Commissione di merito, intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti.

La proposta di legge, composta di 6 articoli, ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, istituita dal Senato il 3

ottobre 2013, che ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale.

Pur manifestandosi con diverse modalità (la citata relazione riferisce di aggressioni, minacce via *email*, via telefono o sui *social network*, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato *ad hoc* è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte.

La fattispecie più vicina a quella di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali risulta essere quella di cui all'articolo 338 del codice penale, relativa a «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario», che, attualmente, punisce con la reclusione da uno a sette anni: chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (primo comma); chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (secondo comma).

Anche il ricorso all'articolo 338 per contestare le intimidazioni agli amministratori locali risulterebbe però inadeguato quando il soggetto leso non sia il corpo nella sua interezza o qualora il singolo destinatario non abbia poteri di rappresentanza (come invece il sindaco).

Alle problematiche indicate ha inteso rispondere il provvedimento in esame, che all'articolo 1 novella il citato articolo 338 del codice penale adattandone, anzitutto, il contenuto del primo comma alle esigenze di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario« (o di una »qualsiasi pubblica autorità« costituita in collegio). Non mutando la sanzione (reclusione da uno a sette anni), la nuova disposizione tutela quindi i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti (reclusione da uno a sette anni) permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende inoltre applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale, cioè un aumento di pena (fino a un terzo, ai sensi dell'articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo sim-

bolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Un nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale viene poi aggiunto dopo il primo per sanzionare con la stessa pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore. Si tratta di illeciti che la citata Commissione d'inchiesta ha certificato assumere grande rilevanza sul piano quantitativo. In base al nuovo comma, soggiace alla stessa pena prevista dal primo comma chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda: *a*) le condotte poste in essere prima dell'adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole; *b*) le condotte poste in essere dopo l'adozione di un provvedimento ovverosia i casi di violenza o minaccia – di natura ritorsiva – in danno dell'amministratore locale a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Il riferimento del nuovo comma anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.

L'articolo 2 legge modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (attualmente, l'arresto in flagranza è facoltativo).

L'articolo 3 aggiunge poi un articolo 339-*bis* al codice penale, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale per alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i seguenti reati: lesioni (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), danneggiamento (articolo 635 del codice penale). Tanto l'aggravante di cui all'articolo 339-*bis* del codice penale quanto la fattispecie prevista dal nuovo comma dell'articolo 338 del codice penale di cui all'articolo 1 della proposta sanzionano, con pene diverse, condotte identiche, cioè la violenza o la minaccia su un amministratore locale successive all'adozione di un provvedimento.

L'articolo 4, modificando l'articolo 393-*bis* del codice penale (causa di non punibilità), prevede che l'aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all'articolo 339-*bis* non trovi applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all'intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Attualmente, la causa di non punibilità riguarda la fattispecie base (articolo 338 del codice penale)

e quella aggravata (articolo 339 del codice penale) di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

L'articolo 5 intende sanzionare anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali; si tratta quindi di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali. È a tal fine integrata la formulazione dell'articolo 90 del testo unico sulle elezioni amministrative comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per estendere le sanzioni ivi previste – reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali. In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, si ricorda il contenuto – non coincidente con quello dell'articolo 90 del testo unico del 1960 – dell'articolo 100 del testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957), applicabile anche per il Senato.

L'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta a tale decreto definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015. L'articolo 6 attribuisce all'Osservatorio alcuni compiti: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati; la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni; la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni. Lo stesso articolo precisa, infine, la neutralità finanziaria derivante dalle attività dell'Osservatorio, come definite dal decreto di attuazione.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2^a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame presso la Camera,

Il provvedimento reca numerose modifiche al libro I del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti.

Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 capi.

Il Capo I (articoli 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Il Capo II (articoli da 5 a 12) reca modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il Capo III (articoli 13-20) interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il Capo IV (articoli 21-24) modifica la disciplina del Codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

Il Capo V (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Il Capo VII (articoli 30-32) reca, infine, disposizioni di attuazione e transitorie.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Distacco – aggregazione del comune di Torre de' Busi

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Com-

missione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de'Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione».

Il disegno di legge S. 2770 ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla Provincia di Lecco e la sua aggregazione alla Provincia di Bergamo (art. 1, comma 1). Si tratta di un mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione (Lombardia), la cui disciplina è recata all'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo dispone infatti che il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una stessa Regione può essere disposto con legge della Repubblica (ovvero statale), su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione stessa.

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento interviene sul decreto legislativo n.250 del 1992, recante «Istituzione della provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del Comune da tale Provincia».

Il comma 3 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse dalla provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo».

In proposito, il riferimento parrebbe rivolto anzitutto all'articolo 5 della legge n.146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza, e che a sua volta opera un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995). Il riferimento recato nel testo ai «trasferimenti di risorse» potrebbe essere inteso come inclusivo altresì del trasferimento delle risorse umane e patrimoniali, che trova una disciplina nella legge n.146 del 2004, come già detto istitutiva della Provincia di Monza e della Brianza, all'articolo 2.

Al fine di evitare possibili incertezze interpretative circa le disposizioni della legge n.146 del 2004 effettivamente richiamate ed assicurare, al contempo, una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, suggerisce di modificare il comma 3, dettando direttamente nel testo del provvedimento le disposizioni riguardanti il complesso degli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate, nonché i termini entro cui le stesse siano tenute a provvedere ed eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia. A tal fine, rimane nella disponibilità della Commissione di merito la possibilità, in linea con lo spirito del comma 3, di introdurre talune disposizioni di analogo tenore rispetto a quelle con cui è stato disciplinato il distacco di comuni appartenenti alla Provincia di Milano e la loro aggregazione alla Provincia di Monza e Brianza.

Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare le norme regolamentari volte all'attuazione della legge.

L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge appare rispettoso della procedura dettata all' 133, primo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale il mutamento delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una Regione a condizione che: vi sia stata l'iniziativa dei comuni interessati; la stessa Regione abbia espresso un parere.

Le richiamate condizioni risultano infatti adempiute, come peraltro si dà conto anche nella relazione illustrativa al disegno di legge che fa cenno all'iniziativa del Comune e al parere della Regione.

Nello specifico, il Consiglio regionale ha approvato, all'unanimità dei votanti, la delibera n.1455, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi in data 21 febbraio 2017.

Nel parere reso dalla Regione (così come del resto nella deliberazione del consiglio comunale) si rileva «la continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino». Inoltre, si dà conto degli elementi di continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla «molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo». Infine, si rileva il «valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de' Busi, dalla sua adesione alla provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi».

Quanto all'iniziativa del Comune, si segnala la deliberazione del Consiglio comunale di Torre de' Busi n.21 del 28 luglio 2016 di approvazione di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,25.

*RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA***Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che nel corso della prossima settimana sarà presentata la relazione all'Assemblea, ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (C. 3891, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3891, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti», approvata dal Senato,

condivisa la finalità del provvedimento, volto a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali;

rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2134,, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *g*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Distacco – aggregazione del comune di Torre de'Busi (S. 2770)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2770, di iniziativa del senatore Arrigoni, recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de'Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione»;

premesso che:

– il disegno di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (art. 1, comma 1);

– il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

– esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una medesima Regione con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Regione stessa;

preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:

– quanto all'iniziativa del Comune di Torre de' Busi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;

– quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n. 1455 del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi;

preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i Comuni della provincia di Bergamo;

rilevato che:

– il comma 3 dell'articolo 1 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo»;

– tale rinvio sembra riferirsi anzitutto all'articolo 5 della legge n.146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, operando a sua volta un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995);

– esso potrebbe altresì estendersi all'articolo 2 della medesima legge relativo al trasferimento delle risorse umane e patrimoniali;

– ritenuta opportuna, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative e al contempo di introdurre una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, una modifica del comma 3 diretta ad introdurre direttamente nel testo del provvedimento norme volte a disciplinare gli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate e le modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli, incluse, eventualmente, la previsione di termini entro cui si debba provvedere e la disciplina di poteri sostitutivi in caso di inerzia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

riformuli la Commissione di merito l'articolo 1, comma 3, al fine di sostituire il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n.146 del 2004, relativa all'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse» dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime Province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 4 maggio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 9,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 9,20.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, comunica il calendario delle prossime settimane e avverte che la prevista missione a Salerno del 9 maggio è rinviata ad altra data. Comunica infine che si è convenuto sull'opportunità di declassificare, da riservate a libere, parti del resoconto stenografico del 14 dicembre 2015, recante il seguito della missione a Ostia del 9 dicembre 2015. Il regime di classifica di parte di tale resoconto, se la Commissione concorda, passerà pertanto da riservato a libero, da pagina 39 a pagina 43.

(La Commissione prende atto)

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Autorità richiedente per fini di indagine.

La commissione concorda.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione «Migrant Offshore Aid Station» (MOAS)

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Christina RAMM-ERICSON, *Capo Staff MOAS*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune precisazioni e richieste di chiarimento, alle quali rispondono, a più riprese, Christina RAMM-ERICSON, *Capo Staff MOAS*, proseguendo il suo intervento, Ian RUGGIER, *Responsabile Piani e Operazioni MOAS*, e *Benjamin BRIFFA, *Capo Ufficio finanziario MOAS*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*AUT-PSI-MAIE*) e Riccardo CONTI

(Misto UDC), Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Luca FRUSONE (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Rispondono, a più riprese Benjamin BRIFFA e Ian RUGGIER.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

Atto n. 391

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che lo schema è stato esaminato congiuntamente all'atto del Governo n. 393, che contiene una serie di modifiche al cosiddetto testo unico del pubblico impiego.

Nella seduta di martedì 28 marzo, il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto dei due schemi, sui quali è stata svolta l'audizione informale di numerose rappresentanze sindacali.

Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti.

Chiede al sen. Sollo se intenda illustrare la sua proposta.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, illustra brevemente la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha elaborato tenendo conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, cui è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI, ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, assicurando che il Governo terrà conto di tutti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 1*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Atto n. 393

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che anche in questo caso la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata ieri pomeriggio a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti

Il sen. Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha elaborato tenendo conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, nonché dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 2*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Atto n. 394

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che sullo schema è stata svolta un'audizione informale di rappresentanze sindacali. Ieri pomeriggio la

proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti.

Chiede all'on. Taricco se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Mino TARICCO, *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole con tre osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 3*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Atto n. 395

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare martedì prossimo. Dà quindi la parola all'on. Taricco.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, illustra sinteticamente lo schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Lo schema è finalizzato al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, prevedendo un nuovo assetto funzionale ed organizzativo ed è suddiviso in 5 capi, che comprendono 48 articoli. I primi 4 capi sono distintamente dedicati alle 4 forze di polizia: Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria. Il capo V contiene le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare, lo schema dà attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi della delega: disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure; riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità; rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità; mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia; applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini – come espressamente previsto – della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'im-

piego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale; introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

Si tratta di obiettivi a suo avviso condivisibili anche nell'ottica della semplificazione propria della Commissione. Il metodo seguito per l'elaborazione del testo è risultato efficace: l'analisi per l'impatto della regolamentazione dà conto dell'ampio confronto tra le forze di polizia maturato nell'ambito di appositi tavoli tecnici e sono state consultate le organizzazioni sindacali.

Non entra nel dettaglio delle singole disposizioni riguardanti le diverse forze di polizia, che saranno oggetto dei pareri delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa di Camera e Senato, con l'eccezione della modifica non testuale apportata all'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare, che declina la disciplina del ruolo d'onore in maniera differente rispetto alle altre forze per la Guardia di finanza, mentre tutto lo schema è ispirato, in generale, all'armonizzazione, nel riconoscimento delle specificità. Richiama infine tre profili di competenza della Commissione: la struttura del testo, che rende evidente la necessità di un riordino normativo, invocato anche dal Consiglio di Stato; la rilevanza – forse eccessiva – delle disposizioni transitorie; la necessità di monitorare l'attuazione della riforma, anche ai fini di eventuali interventi correttivi. In particolare, per quanto riguarda il primo punto, il Consiglio di Stato suggerisce di avvalersi per l'intanto, in assenza di un'apposita norma di delega, della possibilità riconosciuta al Governo dal combinato disposto degli articoli 13-*bis* e 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, provvedendo all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* per l'adozione dei testi unici compilativi. Si potrebbe così rilanciare l'uso di uno strumento che era stato oggetto di attenzione prima della Commissione e poi dell'Assemblea della Camera, che aveva approvato una mozione sui temi del riordino e dei testi unici compilativi nella seduta del 18 giugno 2014.

Si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore, esprimendo l'auspicio che nella proposta di parere possano trovare posto alcune delle questioni poste all'attenzione del Parlamento.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per martedì prossimo.

La seduta termina alle ore 8,30.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del presidente

Bruno TABACCI

indi del vicepresidente

Mino TARICCO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato.

Enrico Sironi, *Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato per il loro contributo all'indagine e per la memoria depositata. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera r) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; allo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; al potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; alla riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata siglata l'intesa con La conferenza Stato-Regioni:

– la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, «nell'apprezzare con convinzione il complesso delle disposizioni qui in esame», ha rilevato «che il testo sviluppa solo in parte le potenzialità della delega su alcuni punti qualificanti (ad esempio, sul ruolo degli OIV nell'integrazione con i meccanismi di bilancio)», invitando il legisla-

tore ad una riflessione generale sulle seguenti tematiche: le sanzioni per la mancata o tardiva approvazione del piano; le facoltà istruttorie per la verifica della congruità delle misurazioni e delle valutazioni; l'utilità di una validazione parziale della Relazione; l'opportunità di un parere dell'OIV sulle valutazioni del personale;

– al parere della Conferenza unificata e all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia; l'intesa è corredata di alcune limitate proposte emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1 novella in più punti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009. In particolare:

in base all'integrazione apportata al comma 5 dalla lettera b), «il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali»;

il nuovo comma 5-*bis*, introdotto dalla lettera c), stabilisce che «La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera f-*quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». L'ultima disposizione (articolo 55-*quater*, comma 1, lettera f-*quinquies*) è introdotta nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 15 dell'atto del Governo n. 393 e, in combinato disposto con la novella in esame, innova profondamente il sistema vigente, facendo discendere da una reiterata valutazione negativa della performance individuale la possibilità del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento;

l'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, senza prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e senza prevedere, sempre in caso di inerzia, l'attivazione di un meccanismo sostitutivo;

l'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con l'articolo 19, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014 e con il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, di cui al DPR n. 105/2016;

l'articolo 13, comma 2, introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 19-*bis*, sulla partecipazione al ciclo della valutazione dei cittadini e degli altri utenti finali

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

individuare precisamente le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 il cui rispetto – a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del medesimo decreto, come modificata – incide in misura rilevante sulla progressione economica e di carriera del personale, dal momento che il citato titolo II contiene diversi articoli riguardanti anche obblighi dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

riformulare l'articolo 3, comma 5-*bis* del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema, al fine di fare riferimento alla «*reiterata* valutazione negativa» e di verificare la possibilità di riferirsi anche ad ipotesi di responsabilità disciplinare diverse dal licenziamento;

integrare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dall'articolo 8 dello schema, al fine di prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;

un maggiore coordinamento tra le previsioni contenute nel DPR 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità, al fine di evitare incertezze interpretative e di ricondurre ad una fonte unitaria la disciplina degli OIV;

riformulare il comma 4-*bis* del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di meglio precisare il ruolo delle agenzie esterne nella valutazione della performance;

dare una voce in capitolo nel ciclo della valutazione anche ai dipendenti delle qualifiche non dirigenziali, che risultano gli unici soggetti esclusi dalla partecipazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 4, e dell'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 16, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi profili di organizzazione amministrativa; tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo con le disposizioni legislative vigenti, la risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

preso atto che:

sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, incidendo sulla normativa di carattere generale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina delle fonti in materia di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare

le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;

lo schema reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;

valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 dello schema puntualizzano il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che l'articolo 23, comma 1 affida, per ogni comparto o area, alla contrattazione collettiva nazionale, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, il compito di operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti. Il comma 2 del medesimo articolo 23, nelle more di quanto previsto dal comma 1, «congela» l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce la puntualizzazione operata dallo schema in esame sul rapporto tra legge e autonomia contrattuale alla generale finalità di semplificazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015 e agli specifici principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 2, lettera *b*) (coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo) e lettera *c*) (risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia), nonché ai criteri enucleati nel comma 1, lettera *h*), dell'articolo 17 (che prevede, tra l'altro, la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la

parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali);

rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo;

considerato che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale»;

considerato il rilievo strategico delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

apprezzate, nell'ottica della semplificazione, le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo;

condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce le disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

valutato che l'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega che richiede la «in-

troduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge delega n.124 del 2015);

ritenuto auspicabile, infine, che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza dell'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori, con il criterio di delega che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge delega n.124 del 2015

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

con riferimento all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dallo schema in esame.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394)

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale;

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il comma 1, lettera *a*) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicando le seguenti finalità:

la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»;

la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»;

la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»;

l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria);

visto il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutato il parere n. 918 del 2017, espresso nell'adunanza del 12 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di

Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015;

considerato che:

le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla delega;

i temi posti dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

per i profili di più stretta competenza della Commissione, vengono in rilievo le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbero valutate:

la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso;

l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 4, che demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, al fine di prevedere l'adozione di un regolamento governativo o ministeriale, in coerenza con il sistema delle fonti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 4 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato su modalità e questioni attuative relative al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS).

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 728 di mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 382 della Commissione giustizia (2^a) apportare la seguente modifica:

– a pagina 61, alla trentaduesima riga, aggiungere dopo la parola: «coinvolti» le seguenti: «e a tutela del diritto di difesa».

